

Giudizio n. 46220

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-

ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al nr. 46220 del registro di Segreteria.

TRA

- OMISSIS - , nato a - OMISSIS - ed ivi residente in - OMISSIS -,
rappresentato ed assistito nel presente procedimento dall'avv. Claudio Moscati (CF. MSC CLD 64 HO4A944Z) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bologna via Savenella n. 2, presso cui potranno essere inviate le comunicazioni (fax n. 051/3391495 PEC avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it) in forza di procura speciale apposta in calce al ricorso introduttivo,

RICORRENTE

CONTRO

I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mariateresa Nasso (C.F.: NSSMTR71A46L063A), PEC: avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it

e Oreste Manzi (C.F.: MNZRST58R13C129I), PEC:

avv.oreste.manzi@postacert.inps.gov.it FAX 051216402 con i quali è

elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede

INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio

Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n. 7313,

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per - OMISSIS - :

a) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 legge

29/79 il diritto del dott. - OMISSIS -, alla ricongiunzione a titolo

gratuito dei contributi dalla data della relativa domanda in data 5

febbraio 2010 o comunque dalla diversa data che dovesse essere

accertata incorso di causa, e per gli effetti:

b) dichiarare l'annullamento degli atti impugnati dalla data del

deposito della domanda giudiziale, o comunque dalla diversa data che

dovesse essere accertata incorso di causa e, quindi:

- del provvedimento di ricongiunzione onerosa - OMISSIS - in

data - OMISSIS -, con richiesta del versamento dell'importo di euro

25.753,39;

- della deliberazione n. - OMISSIS - con la quale INPS - Comitato

di Vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti

locali, ha respinto il ricorso in data 4.6.2018 avverso il provvedimento

di ricongiunzione onerosa - OMISSIS - in data - OMISSIS -;

c) condannare l'Ente previdenziale resistente a restituire al ricorrente,

con effetto immediato, l'importo di euro 25.753,39 versato a titolo di

ricongiunzione onerosa - OMISSIS -, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale o comunque con la diversa decorrenza che dovesse risultare accertata in corso di causa, sino al saldo effettivo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Per I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore accertare e dichiarare l'infondatezza del proposto ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e statuizione di legge.

Con vittorie di spese e compensi di lite.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato - OMISSIS - conveniva in giudizio l'I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

- ha prestato servizio presso l'Azienda Regionale Foreste (ARF) dell'Emilia Romagna nel periodo - OMISSIS -, inizialmente come operaio specializzato e poi, dal marzo 1990, a seguito di assunzione a tempo indeterminato, con livello di operaio specializzato super, tutto ciò sino alla soppressione di detta Azienda con L.R. 17/1993;

- a seguito della soppressione dell'ARF il dott. - OMISSIS - con decorrenza dell'1.1.1994 passava, in via transitoria, alle dipendenze della Regione Emilia Romagna come da delibera di Giunta Regionale n. - OMISSIS - (doc. 3), e ciò sino al 1.12.2008 quando, a seguito di una vertenza sindacale promossa nel 2007, il personale del soppresso ARF,

visto l'art. 5 della Legge Regionale 17/2008, transitava dal CCNL degli

operai idraulico-forestali del comparto privato al CCNL Regioni -

Enti Locali alle dirette dipendenze della Regione Emilia Romagna;

- in data - OMISSIS - il dott. - OMISSIS - presentava domanda di

ricongiunzione dei contributi versati durante il periodo di prestazione

lavorativa presso l'Azienda Regionale Foreste, ai sensi dell'art 6 della

legge 29/79;

- a seguito di detta domanda l'INPDAP, in data 27.10.2011, chiedeva la

produzione di "dichiarazione dei servizi pregressi", cui il ricorrente

immediatamente provvedeva in data 15.12.2011;

- in data - OMISSIS -, la sede provinciale INPDAP, nonostante l'istanza

svolta dal ricorrente, emetteva provvedimento di ricongiunzione n. -

OMISSIS - a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 2 della legge 29/79, di anni

20 mesi 9 giorni 27, con una richiesta di versamento pari ad euro

25.753,39;

- avverso detto provvedimento il dott. - OMISSIS - in data 4 giugno

2018 presentava ricorso ad INPS gestione INPDAP osservando che i

diritti di ricongiunzione senza oneri, di cui all'art 6 della legge 29/79,

trovano applicazione per tutti coloro i quali sono stati alle dipendenze

di enti ed amministrazioni locali e che pertanto andava riconosciuta

la ricongiunzione di cui si tratta relativamente al periodo di

prestazione lavorativa presso l'Azienda Regionale Foreste dell'Emilia

Romagna;

- in data 30.7.2018 il ricorrente provvedeva a versare in un'unica

soluzione l'importo richiesto al fine di evitare ulteriori costi;

- l'INPS, con deliberazione - OMISSIS -, respingeva il ricorso del dott. - OMISSIS -, esponendo in sintesi che quest'ultimo non sarebbe "...transitato nella Pubblica Amministrazione a seguito della soppressione dell'ente, ma a seguito dello scioglimento del Consorzio Bastia che prestava opera per ARF" e che quindi sarebbe stato inserito nell'organico della Giunta Regionale con il CCNL Regioni ed Autonomie Locali a seguito della determinazione n. - OMISSIS - della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna;

- in data 1.8.2022 il dott. - OMISSIS - è stato posto in quiescenza e con PEC in data 5.10.2023, richiamando giurisprudenza della Corte dei conti della Campania avente ad oggetto la medesima questione di cui al presente giudizio, intimava ad INPS - Gestione ex INPDAP di Bologna "... di voler annullare, se del caso anche in sede di autotutela, il provvedimento di ricongiunzione onerosa - OMISSIS -.

Nessun riscontro è stato dato da INPS a tale missiva.

Tutto ciò premesso il - OMISSIS -, proponeva ricorso chiedendo accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.

L'INPS chiedeva il rigetto del ricorso asserendo che la ricongiunzione dei periodi lavorativi giustamente fosse avvenuta ex art. 2 della legge citata, attesa la natura privatistica del pregresso rapporto.

All'udienza del 17.9.2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Antonietta MONACO, sentiti per il ricorrente l'avv. Claudio Moscati e per l'INPS l'avv. Mariateresa Nasso, la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. La questione dedotta in giudizio è rappresentata dalla spettanza (o

meno) al ricorrente alla ricongiunzione da lui richiesta in relazione ai contributi versati durante il periodo di prestazione lavorativa presso l'ARF ex art. 6 L. 29/1979 - ovvero, a titolo gratuito- anziché in applicazione dell'art. 2 della stessa legge, che disciplina la ricongiunzione a titolo oneroso, essendo stato il - OMISSIS - (in quiescenza dal 1.8.2022) dipendente prima dell'A.R.F. (Azienda Regionale delle Foreste dell'Emilia Romagna) dal 1.1.1986 e poi -senza soluzione di continuità, per effetto del subentro della Regione Emilia Romagna nella gestione del rapporto di lavoro del personale operaio addetto all'ex A.R.F.- dal 1/12/2008, della Regione Emilia Romagna. La pretesa attorea si fonda sulla ritenuta sussistenza in fattispecie di tutti i presupposti che farebbero sorgere il diritto alla ricongiunzione contributiva gratuita, in deroga al principio generale dell'onerosità, ovvero: **A.** la qualificazione pubblicistica del rapporto di lavoro presso un ente pubblico; **B.** la soppressione del suddetto ente pubblico ed il conseguente trasferimento del dipendente ad altro ente pubblico *ope legis*; **C.** la connessione di causa-effetto tra questi eventi e la ricongiunzione contributiva.

2. La difesa dell'Ente previdenziale resistente s'incentra sulla deduzione secondo cui l'A.R.F. pur essendo un'azienda nata in seno alla Regione Emilia Romagna, avrebbe visto costituiti rapporti di lavoro di natura privatistica, come del resto sarebbe da evincere dalle seguenti circostanze: al rapporto di lavoro del ricorrente è stato applicato il CCNL idraulici forestali; il signor - OMISSIS - presentò domanda di ricongiunzione richiamando l'art. 2, e non l'art. 6, della legge 29/1979;

nel corso della vicenda procedurale che in sede amministrativa ha costituito preludio all'odierna trattazione contenziosa della questione, non è mai stata prospettata l'applicabilità dell'art. 6 della predetta legge; la Regione Emilia Romagna, ente di appartenenza del - OMISSIS - al momento della collocazione in quiescenza, non ha dato segnalato l'applicabilità alla fattispecie della norma oggi invocata, laddove per prassi tale indicazione viene fornita ove essa sia ritenuta applicabile.

3. Il giudicante ritiene fondata la domanda attorea, per quanto di seguito si considera.

L'art. 6, comma 1, L. 29/1979 prevede che: "In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati".

La tutela prevista dalla norma è volta a garantire che non si perdano diritti quesiti e che il dipendente dell'Ente soppresso non veda danneggiata l'anzianità contributiva alla cui riunione aveva interesse, di modo che la giurisprudenza ha chiarito che la relativa istanza deve essere presentata in costanza di servizio; il che in fattispecie è avvenuto, con la conseguenza che può senz'altro ritenersi che, pur se il signor - OMISSIS - nel redigere l'istanza de qua ha richiamato l'art. 2 L. 29/1979, l'Amministrazione ben avrebbe potuto procedere d'Ufficio a determinare la gratuità della richiesta ricongiunzione. Dal che discende

l'irrilevanza del mancato riferimento all'art. 6 della citata legge nella domanda di ricongiunzione e della mancata segnalazione da parte della Regione Emilia Romagna.

La natura privatistica del rapporto intercorrente tra il - OMISSIS - e l'A.R.F. - che ad avviso dell'INPS resistente sarebbe preclusiva alla richiesta ricongiunzione a titolo gratuito è smentita, o comunque svuotata di rilievo, dalle seguenti circostanze:

innanzitutto dalle puntuali e condivisibili considerazioni svolte nella sentenza n. 83/2007 del Tribunale di Ferrara – Sezione Lavoro versata in atti da parte ricorrente, in cui si legge che “premessa l'irrilevanza della disciplina privatistica che regola il rapporto di lavoro de quo, non consta alcuna norma che svincoli il lavoratore dall'inserimento del rapporto nella struttura istituzionale dell'ente datore di lavoro, la Regione Emilia Romagna, intervenuta per effetto della soppressione con l.r. n. 17 del 1993 dell'Azienda Regionale delle Foreste (ARF) – alle cui dipendenze lavorava il ricorrente - non contiene alcuna qualificazione del rapporto di lavoro in senso privatistico la l.r. citata, né la l.r. n. 18/1974, istitutiva dell'ARF. Anzi, quest'ultima, all'art. 18 dispone: <Il personale comandato opera alle dipendenze degli organi dell'azienda (ARF) e il servizio da esso prestato presso l'azienda stessa è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso l'amministrazione regionale>. La predetta norma, applicabile comunque al rapporto presso l'ARF, intendeva evidenziare la qualificazione pubblicistica del rapporto di lavoro anche di coloro che venivano semplicemente <comandati> presso la predetta azienda regionale, laddove per il caso

di specie, risulta in atti che il - OMISSIS - era assunto presso l'ARF con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In conclusione, la natura pubblica non economica dell'ente territoriale datore di lavoro, l'inserimento del lavoratore [...] nella struttura dell'ente e l'inerenza del rapporto di lavoro ai fini istituzionali dell'ente medesimo, appaiono elementi che, non contrastati da alcuna norma di segno contrario, denotano la qualificazione pubblicistica del rapporto di lavoro, nonostante la disciplina di esso in termini privatistici, mera modalità disciplinatrice del rapporto".

A conferma di ciò, valga aggiungere che con la sentenza n. 19477/2015 la C. Cass. ha affermato che il personale degli Enti soppressi transitato ad altro Ente pubblico ha diritto a vedere calcolata l'indennità di buonuscita, secondo le disposizioni dell'ordinamento di quest'ultimo Ente, mediante considerazione unitaria dei periodi prestati presso l'Ente soppresso e presso l'Ente di destinazione, con inclusione dell'anzianità di servizio maturata presso l'Ente di provenienza e fino alla data di messa a disposizione; la pronuncia in parola richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 498/1995, la quale afferma che "con la legge n. 482 del 1988, il legislatore ha inteso disciplinare in modo organico e secondo un complessivo disegno unitario le molteplici vicende di novazione soggettiva dei rapporti, connesse alla soppressione degli enti ed al conseguente trasferimento del relativo personale" e che, "come reso esplicito dai lavori preparatori (cfr. Atti Camera - X legislatura - Relazione alla proposta n. 476 del 2 luglio 1987), si è voluto 'ricondere ad uniformità ed organicità la disciplina

dei trattamenti di quiescenza e previdenza' del personale de quo. La ratio legis si ispira al fondamentale criterio di evitare che la soppressione dell'ente di provenienza si risolva in un pregiudizio per il dipendente, e quindi, in coerenza con le molteplici indicazioni della giurisprudenza, si sancisce il principio dell'unicità del rapporto".

A ulteriore riprova della esistenza di un regime pubblicistico si evidenziano:

- il documento nr. 1 di parte ricorrente che certifica che egli ha prestato servizio presso l'ARF con contratto a tempo determinato quale operaio forestale specializzato dal 1986 al 1990, quando è stato assunto a tempo indeterminato;
- la delibera nr - OMISSIS - della Giunta regionale Emilia-Romagna laddove si parla di vivai forestali regionali.

Per quanto sin qui considerato, va dichiarato il diritto di - OMISSIS - alla ricongiunzione in relazione ai contributi versati durante il periodo di prestazione lavorativa presso l'ARF, ex art. 6 L. 29/1979, ovvero a titolo gratuito, con conseguente annullamento degli atti emessi ex art. 2 e restituzione della somma versata.

Il tutto con gli interessi dalla data della domanda, non essendo l'INPS *accipens* in mala fede.

Quanto alle spese, si evidenzia, innanzi tutto, una mancanza di una tabellazione delle cause previdenziali (il legislatore si è occupato dei giudizi innanzi alla Corte dei conti intendendo evidentemente i giudizi di responsabilità), ritiene il giudicante di applicare parametricamente le tabelle dei giudizi di lavoro.

Esse seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c. richiamato dall'art. 158, comma 2, del c.g.c. in favore di - OMISSIS - , in complessivi € 2.000,00, oltre IVA, CPA, contributo unificato e rimborso forfettario, tenuto conto della non vincolatività delle tariffe professionali.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - OMISSIS - nei confronti di I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t., così provvede:

a) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di - OMISSIS -, alla ricongiunzione a titolo gratuito dei contributi dalla data della relativa domanda in data 5 febbraio 2010;

b) annulla il provvedimento di ricongiunzione onerosa - OMISSIS -, con richiesta del versamento dell'importo di euro 25.753,39, la deliberazione n - OMISSIS - con la quale INPS - Comitato di Vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti locali, ha respinto il ricorso in data 4.6.2018 avverso il provvedimento di ricongiunzione onerosa - OMISSIS -;

c) condanna l'INPS a restituire al ricorrente l'importo di euro 25.753,39 versato a titolo di ricongiunzione onerosa - OMISSIS -, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;

d) condanna l'I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t. a pagare, in favore di - OMISSIS - le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre IVA,

CPA, rimborso forfettario e contributo unificato se dovuti.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 17 settembre 2024

IL GIUDICE UNICO

Cons. Marco Catalano

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 20 settembre 2024

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 20 settembre 2024

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente

